

COMUNE DI MONTIERI

Provincia di Grosseto

N° *AF5* di repertorio


LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE E DEI SOTTOSERVIZI DI
VIA IV NOVEMBRE NELLA FRAZIONE DI GERFALCO.

CONTRATTO D'APPALTO

L'anno DUEMILADODICI (2012) il giorno DICIANNOVE (19) del mese di LUGLIO (07), in Montieri, presso l'ufficio tecnico comunale ubicato in Piazza Gramsci n. 4, sono personalmente presenti i signori **Rag. Stefania Muzzi**, nata a Montieri (GR) il 07.01.1960, nella sua qualità di sostituto Responsabile dell'area Tecnica del Comune di Montieri e domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente medesimo, il quale interviene in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Montieri (C.F. 810670539 partita IVA 00753050533), di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune", e **Sig. Domenico Visco**, nato a Colli a Volturno (IS) il 14/09/1973 ed ivi residente, in Via Valloni n. 35, in qualità di Legale Rappresentante della ditta CO.GE.VI. S.r.l. con sede in Colli a Volturno (IS), Via Valloni n. 35, partita IVA 00364900944, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "Appaltatore".

PREMESSO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 165 del 05.10.2011 in linea tecnica i progetti preliminare e definitivo dei lavori *di rifacimento della pavimentazione e sottoservizi di Via IV Novembre nella frazione di gerfalco*, redatto dal Dott. Ing. Lorenzo Corsini dello studio associato INGEO di Massa Marittima (GR), entrambi dell'importo complessivo di €. **170.000,00** – di cui €. 129.840,66 per lavori veri e propri ed €. 40.159,34 per somme a disposizione dell'Amministrazione;



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

- con Determinazione n. 175 del 30.05.2012 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in parola depositato dal Dott. Ing. Lorenzo Guerrini;

- con determinazione n. 212 del 11.07.2012 l'appalto in questione è stato aggiudicato in via definitiva alla ditta CO.GE.Vi. S.r.l. con sede in Colli a Volturmo (IS), Via Valloni n. 35, P.I. 00364900944, dietro un corrispettivo pari ad **€ 120.364,13**, di cui **€ 743,03** relativi ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso offerto nella misura del 7,80%;

- sono a disposizione del Comune il certificato del Casellario Giudiziale ed il certificato dei carichi pendenti dei signori Domenico Visco e Pierpaolo Visco, rispettivamente Legale Rappresentante e Direttore Tecnico, dai quali non emergono a carico di questi ultimi provvedimenti incidenti sulla moralità professionale ;

- è a disposizione del Comune il D.U.R.C. della ditta CO.GE.Vi. S.r.l. attestante la regolarità contributiva per quanto riguarda gli oneri previdenziali ed assistenziali ;

- ai sensi del combinato disposto del D. Lgs. 08/08/94, n. 490 e del DPR 03/06/98, n. 252, non risultano sussistere a carico dei legali rappresentanti e direttori tecnici della ditta impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 10 della legge 31/05/65, n. 575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del DPR n. 252/1998, rilasciata dalla C.C.I.A.A. di Isernia ed acquisita agli atti

- è stata consegnata dall'Appaltatore, ed è depositata presso l'Ufficio Tecnico del Comune, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa occorrenti per l'esecuzione dell'appalto e la documentazione di cui al D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 ;

- l'Appaltatore ha presentato il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 .

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti come sopra costituite si addivene alla stipula del presente contratto d'appalto per la fornitura precedentemente indicata, convenendo all'uopo i patti e le condizioni seguenti:

Art. 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto del contratto e designazione delle opere da eseguire

Il Comune di Montieri come sopra rappresentato (in seguito per brevità denominato Comune) concede alla ditta CO.GE.VI. S.r.l. come sopra rappresentata (in seguito per brevità denominata Appaltatore), che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 3 – Capitolato speciale d'appalto.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 4 – Importo del contratto

L'importo contrattuale ammonta ad euro **120.364,13** (euro centoventimilatrecentosessantaquattro e centesimi tredici) per lavori veri e propri, al netto del ribasso offerta del **7,80%**, di cui euro **743,03** (settecentoquarantre e centesimi tre) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta).

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lvo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;

Articolo 5 – Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione dei cantieri.

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M.

19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Montieri presso il palazzo comunale.

Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori

personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto esistente e depositato

presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per

l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto,

l'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo

rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante

dell'appaltatore, previa motivata comunicazione. Qualunque eventuale variazione alle

indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere

tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario,

è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 6 – Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **150 (centocinquanta)**

naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 7 – Penale per i ritardi

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno

naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel

programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo

contrattuale, per ogni giorno di ritardo.

La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste

dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori,

nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali

intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.



Articolo 8 – Sospensioni o riprese dei lavori

È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1 lettere a), b) e c), del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.e i.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le

disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 9 – Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisoriale e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di esecuzione.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica

delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

Articolo 10 – Contabilizzazione dei lavori

La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo. Le misurazioni e i

rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 11 – Invariabilità del corrispettivo

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, D. Lvo n. 163 del 2006.

Articolo 12 – Variazioni al progetto e al corrispettivo

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 162 e 163 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010 e agli articoli 161 e 162 del capitolato generale d'appalto approvato con D.P.R. n. 207 del 2010.

L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 della legge n. 163 del 2006.

Articolo 13 – Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

Non è dovuta alcuna anticipazione.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 4, comma 2, del capitolato generale approvato con D.P.R. n. 207 del 2010, non inferiore a €. 50.000,00 (euro cinquantamila).

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 180 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.

Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Articolo 14 – Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 116 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010 e agli articoli 27 e 38 del capitolato generale d'appalto approvato con D.P.R. n. 207 del 2010.



Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 15 – Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna

anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 16 – Risoluzione del contratto

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
- l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 17 – Controversie

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro

novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario

sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.

Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, possono essere deferite ad arbitri, ai sensi dell'articolo 241 del D.Lvo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 18 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 7 del capitolato generale d'appalto.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall'articolo 4 del D.P.R. 210/2010.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle

retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Articolo 19 – Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

L'appaltatore, ha depositato presso il Comune il proprio piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento allegato al progetto esecutivo.

Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) ed il piano operativo di sicurezza (POS) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 20 – Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Prevvia autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 18 della legge n. 55 del 1990, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Articolo 21 – Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva



A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo

richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia (cauzione definitiva) mediante polizza

fidejussoria n. 06/01/21/2482994 emessa in data 19/07/2012. dalla Società FINANZIARIA

ROMANA, Agenzia di Roma dell'importo pari ad € 6.018,21.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla

sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato

di regolare esecuzione.

Articolo 22 – Responsabilità verso terzi e assicurazione

Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m. e i., l'appaltatore

assume la responsabilità di danni a persone e cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e

delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo, sia

per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per danneggiamento o

distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, di proprietà della stazione

appaltante, sia infine per quelli che esso dovesse arrecare a terzi.

A tal proposito l'appaltatore ha presentato la polizza assicurativa n. 393250 rilasciata dalla

Società Elba Assicurazioni S.p.a. in data 13/07/2012.

Articolo 23 – Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non

materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante,

presso l'Ufficio Segreteria, i seguenti documenti:

- il capitolato speciale d'appalto;

- gli elaborati grafici progettuali;

- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del presente contratto;

- i piani di sicurezza previsti dall'articolo 19 del presente contratto;

Articolo 24 – Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare il D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i., il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, il capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145 ed il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO".

Il Comune si riserva in ogni momento la facoltà di non dare corso ai pagamenti ove l'Appaltatore non dimostri di essere in regola con gli adempimenti di legge nei riguardi degli Enti interessati e dei terzi in genere. L'Appaltatore si obbliga poi ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni, ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.

Articolo 25 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Art. 26 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore si impegna al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.

3 della L. 136/2010. Pertanto si impegna, a pena di nullità del presente contratto, a

comunicare, entro n. 10 giorni dalla stipula del contratto, al Comune di Montieri, gli estremi del

conto corrente dedicato al servizio in oggetto.

Il presente contratto si intende altresì risolto qualora siano accertate transazioni relative al

servizio in oggetto eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a.

Il Codice Unico di Progetto relativo all'intervento oggetto del presente atto è il seguente:

G24H11000010004.

Art. 27 – Norme finali

L'Appaltatore si obbliga ad informare immediatamente il Comune di qualsiasi atto di

intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso di esecuzione del presente contratto con la

finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione, ai sensi del disposto dell'art. 24,

comma 1, della L.R. 13/07/2007 n. 38. La violazione di tale obbligo costituisce causa di

risoluzione del contratto ai sensi del richiamato art. 24, comma 1, della L.R. 13/07/2007 n. 38.

L'Appaltatore autorizza il Comune a fornire i dati propri e degli amministratori, anche "sensibili"

come individuati dal decreto legislativo 30 Giugno 2003, n° 196, ai soggetti cui Comune vorrà

rivolgersi per motivi legati allo svolgimento dei lavori di cui al presente contratto. Il presente

contratto non è cedibile né pignorabile.


Le norme del presente contratto prevalgono su quelle eventualmente difformi contenute nella

lettera di invito a gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Fatto in unico originale, letto e sottoscritto.

L'APPALTATORE

(Sig. Domenico Visco per conto della ditta CO.GE.VI. S.r.l.)



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Rag. Stefania Muzzi)

